



Regolamento comunale per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea - taxi

Approvato con Delibera C.C. n. 48 del 27.12.2018 in vigore dal 11.01.2019

Area servizi del territorio e alle imprese
Servizio sviluppo del territorio
Ufficio S.U.A.P.

Dirigente: arch. Simone Pedonese
Funzionario delegato: arch. Lucia Flosi Cheli
Istruttore amministrativo: Paola Stamati

Indice generale

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione del servizio.....	5
Art. 2 - Normativa di riferimento.....	5
Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione.....	5
Art. 4 - Condizioni d'esercizio.....	6
Art. 5 - Numero delle licenze.....	6
Art. 6 - Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea.....	7
Art. 7 - Ambiti operativi territoriali.....	7

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 8 - Requisiti per il rilascio della licenza.....	8
---	---

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle licenze.....	9
Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze.....	10
Art. 11 - Rilascio e validità delle licenze.....	10
Art. 12 - Contenuti del bando.....	11
Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione.....	11
Art. 14 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.....	12
Art. 15 - Trasferibilità della licenza.....	12

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture.....	14
Art. 17 - Sostituzione del veicolo.....	15
Art. 18 - Autovetture di scorta.....	16
Art. 19 - Uso proprio del veicolo.....	16
Art. 20 - Turni di servizio e acquisizione della corsa.....	17
Art. 21 - Posteggi di stazionamento.....	17
Art. 22 - Servizi centralizzati (radio telefono) per l'acquisizione della corsa.....	18
Art. 23 - Obblighi del conducente durante il servizio.....	19
Art. 24 - Diritti dei conducenti del servizio taxi.....	20
Art. 25 - Comportamento degli utenti.....	21
Art. 26 - Sostituzione alla guida.....	21
Art. 27 - Collaborazione alla guida.....	22
Art. 28 - Interruzione del trasporto.....	23
Art. 29 - Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione.....	23
Art. 30 - Tariffe.....	24
Art. 31 - Tassmetro.....	24
Art. 32 - Contachilometri.....	25

Art. 33 - Ferie, assenze e interruzioni del servizio.....	26
---	----

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 - Sanzioni.....	26
Art. 35 - Sospensione della licenza.....	27
Art. 36 - Revoca della licenza.....	27
Art. 37 - Rinuncia alla licenza.....	28
Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione e revoca della licenza.....	28

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 39 - Norma transitoria.....	28
Art. 40 - Entrata in vigore.....	28

CAPO I PRINCIPI

GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

Il servizio Taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad un'utenza indifferenziata, ai sensi della L. 15/01/1992 n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), della L.R. 06/09/1993 n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e di noleggio), D.L. 04/07/2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito in L. 04/08/2006 n. 248 in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione C.R.T. 01/03/1995.

Art. 2

Normativa di riferimento

Il servizio Taxi è regolamentato dal Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, dalla L. 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e da ogni altra disposizione vigente in materia. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 3

Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato alla titolarità di apposita Licenza o Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Ogni Licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/01/1921 n. 21, art. 7, c. 1, i titolari di Licenza per l'esercizio del servizio Taxi possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n. 443 (Legge-Quadro per l'artigianato);
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio di imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la Licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della Licenza con effetto immediato.
5. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della L. 15/01/1992 n.21.

Art. 4

Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più Licenze per il servizio Taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della Licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della Licenza per il servizio Taxi con l'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitata con natanti.
3. La Licenza deve trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio Taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della Licenza, il quale può avvalersi della collaborazione di un familiare, o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della L. 15/01/1992 n. 21 e del presente Regolamento. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
5. Il titolare della Licenza trasmette all'Ufficio S.U.A.P. l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del veicolo.
L'elenco è allegato alla Licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5

Numero delle licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, l. d), della L. 15/01/1992 n. 21, il Consiglio Comunale (C.C.) stabilisce il numero delle Licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel determinare il numero delle Licenze, si deve tener conto delle seguenti variabili che caratterizzano il territorio comunale:
 - a) numero di abitanti;
 - b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
 - c) presenza di attività turistiche;
 - d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
 - e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi Taxi;
 - f) incidenza esercitata dalla presenza dei servizi radio-taxi;
 - g) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porto, ecc...);
 - h) livello di offerta, sul territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

Art. 6

Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale (G.C.), i veicoli in servizio Taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'Autorizzazione è concessa dalla G.C. In presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della Licenza.

Art. 7

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenze di Taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
3. E' facoltativa la prestazione del servizio di Taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale.
4. L'inizio del servizio di Taxi può avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro.

5. E' permesso iniziare il servizio presso siti aeroportuali come previsto dalla normativa vigente.
6. La prenotazione del servizio di Taxi è vietata. La prenotazione di chiamata è consentita quando è indirizzata al servizio centralizzato per le chiamate taxi previsto dal presente Regolamento.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 8

Requisiti per il rilascio della licenza

Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea - Taxi è necessario:

1. essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare adeguata conoscenza della lingua italiana). Se cittadino straniero, essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
2. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale ai sensi dell'art. 80, cc. 8 e 9 prevista dal N.C.d.S.;
3. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Lucca, di cui all'art. 6 della L. 15/01/1992 n. 21, tenuto dalla C.C.I.A.A., previsto dalla normativa vigente;
4. essere esenti dagli impedimenti soggettivi seguenti:
 - l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - a) 27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - b) 31/05/1965 n. 575 s.m.i. (antimafia);
 - c) 13/09/1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - d) 12/10/1982 n. 726 s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - e) 17/01/1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni , salvi i casi di riabilitazione;
 - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, la licenza di Taxi anche nell'ambito di altri Comuni.

- Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui sopra comporta la decadenza del titolo autorizzatorio;
5. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la Licenza. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 6. essere sempre in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali, nonché con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e inquadrare il personale dipendente secondo il prevalente C.C.N.L. in caso di turno integrativo;
 7. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 8. l'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività in qualità di sostituto del titolare della Licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;
 9. l'iscrizione nel ruolo sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6 c. 3 della L. 15/01/1992 n. 21;
 10. il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le Licenze per l'esercizio di servizio Taxi sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 180 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso l'Amministrazione Comunale, in seguito a rinuncia, decadenza o revoca, una o più Licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, fatta salva l'esistenza di una graduatoria.
3. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e verrà garantita una pubblicità adeguata nell'Albo Pretorio del Comune.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola Licenza per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo

- bando, non prima di 180 giorni dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria del concorso, ha validità triennale dalla sua data di approvazione, salvo proroghe, e ad essa si ricorre, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 10

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle Licenze si provvede alla nomina di una Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P., o da un suo Funzionario Delegato, con funzioni di Presidente, e da un dipendente del settore stesso, che svolge le funzioni di Segretario.
3. Nel caso sia previsto l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da apposito esperto in lingue straniere.
4. La Commissione è convocata dal Presidente.
5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione fissa la data dell'eventuale esame che deve essere comunicata agli interessati, con le modalità previste dalla normativa vigente, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
7. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza.
8. La valutazione della prova d'esame è stabilita con determinazione dirigenziale nella quale sono indicati i criteri, i titoli e l'eventuale valutazione.

Art. 11

Rilascio e validità delle licenze

1. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. , entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, provvede all'assegnazione delle Licenze. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di seguito indicate, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra descritti.
2. In caso di impedimenti comprovati per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 30 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta, nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della Licenza.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le Licenze sono rilasciate senza limite di scadenza.
5. In qualsiasi momento le Licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 12

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle Licenze sono i seguenti:

1. numero delle Licenze da assegnare;
2. requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle Licenze e/o Autorizzazioni, tra i quali l'iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la locale C.C.I.A.A.;
3. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
4. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
5. elencazione delle eventuali prove d'esame;
6. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
7. modulo di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo;
8. divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di Licenza Taxi o di Autorizzazione rilasciata anche da altro Comune.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le Licenze per l'esercizio del servizio Taxi, la Commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente L. R. – punti 5;
 - b) laurea – punti 2;
 - c) diploma di maturità – punti 1;
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare o sostituto alla guida ovvero dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea – punti 2 a semestre, fino a un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. In sede di redazione del bando è facoltà della Commissione prevedere un esame d'idoneità con particolare riferimento alla conoscenza del presente Regolamento, alla conoscenza della toponomastica del Comune, nonché all'accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere. In tal caso la valutazione di tale prova non dovrà superare i 2 punti, di cui 1 per la conoscenza della toponomastica ed uno per la lingua;
4. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare.
5. Qualora anche secondo tale ultimo criterio non si addivenga a una differenziazione, la Licenza viene assegnata al più giovane d'età.

Art. 14

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della Licenza o di acquisizione della stessa, in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo, a pena di decadenza.
2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi insorti al momento del rilascio della Licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 60 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 30 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 48 ore, all'Ufficio S.U.A.P.

Art. 15

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della Licenza e/o Autorizzazione per atto fra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9, c. 1, della L. 15/01/1992 n. 21 ovvero:
 - a) sia titolare di Licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o revoca della patente di guida, comprovato da apposita certificazione rilasciata dagli enti territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, le certificazioni e il titolo autorizzatorio dovranno essere trasmessi al comune entro 15 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro 180 giorni dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

Ai sensi dell'art. 9 c. 3 della L. 15/01/1992 n. 21, per 5 anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza

rilasciata anche da altro comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

Il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza alla persona designata o in alternativa comunicare la sospensione del servizio. L'acquirente, con istanza in bollo diretta al Dirigente Responsabile del settore competente, deve chiedere l'intestazione a suo nome della Licenza di esercizio, allegandovi copia autenticata del contratto d'acquisto del veicolo. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione resa ai sensi della L. 04/01/1968 n. 15 (autocertificazione), con la quale si attesti il possesso dei requisiti di legge.

2. Il trasferimento della Licenza d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi. Per nucleo familiare si intende "originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio S.U.A.P. il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui nessun erede intenda continuare nell'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea, la Licenza può essere trasferita a un soggetto terzo nel termine perentorio di un anno. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la Licenza è revocata e messa a concorso. Se l'erede della Licenza è un minore d'età o un incapace, chi lo rappresenta legalmente può chiedere al Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P., con motivata istanza in bollo, di gestire l'attività in nome e per conto della persona rappresentata, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di legge per poterlo fare; in alternativa, può chiedere di essere autorizzato a far gestire temporaneamente la stessa attività da terzi in possesso dei requisiti di legge, per tutto il tempo di durata dell'impossibilità. Se chi rappresenta il minore o la persona incapace non provvede a chiedere di gestire l'attività in nome e per conto del minore stesso o, in alternativa, di assegnare a terzi la gestione, entro il termine di un anno dalla data in cui il minore o l'incapace ha ereditato l'attività, egli decade da ogni diritto in merito della stessa. Il minore o la persona incapace decade da ogni diritto in merito alla Licenza Taxi e all'attività con la stessa esercitata se, entro 60 giorni dalla cessazione dello stato d'incapacità, non chiede al Comune l'intestazione della Licenza, dimostrando di avere richiesto anche i titoli professionali per gestirla. Il termine è prorogato, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, a richiesta dell'interessato, se il mancato ottenimento dei titoli professionali non dipende dalla mancanza di volontà o inerzia dell'interessato.
3. Il trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato:
 - a) al deposito, presso l'Ufficio S.U.A.P., del contratto di cessione registrato o, in attesa della registrazione, del certificato notarile della stipula dell'atto medesimo;
 - b) al deposito della dichiarazione di successione, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo diverso dall'erede, a cui volturare la Licenza;
 - c) al deposito della dichiarazione da cui risulta che il cessionario o l'erede sono in possesso dei requisiti di legge.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16

Caratteristiche delle autovetture

I veicoli adibiti al servizio Taxi, oltre al rispetto della vigente normativa, devono:

1. avere facile accessibilità ed almeno quattro porte d'ingresso più il bagagliaio;
2. essere collaudati per non più di otto posti per i passeggeri;
3. recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI";
4. essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
5. avere colorazione esterna bianca, con caratteristiche cromatiche e fattore di luminanza conformi alle prescrizioni previste dal D.M. 19/11/1992;
6. avere a bordo il tariffario in vigore indicante il numero della Licenza, collocato in modo ben visibile;
7. essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti con ridotta capacità di deambulazione (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.);
8. riportare i seguenti contrassegni:
 - a) sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di 5 cm di altezza per 20 cm di lunghezza, di colore bianco, recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO" e il numero della Licenza, oltreché lo stemma del Comune;
 - b) al centro delle portiere anteriori deve essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a 80 mm dal bordo inferiore delle vetrate. All'interno di tale striscia, su ciascuna delle portiere anteriori, è inserito un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di 70 mm di altezza per 450 mm di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero. All'interno deve recare lo stemma originale del Comune di appartenenza e le scritte "COMUNE DI PIETRASANTA" e "TAXI" di altezza non inferiore a 60 mm, oltre al numero della Licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a 30 mm;
 - c) sulle fiancate laterali dell'autovettura, ad esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a 875 cm² recanti informazioni sul soggetto fornitore del servizio, come il numero di telefono;
 - d) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta "TAXI" e il numero della Licenza;
 - e) le autovetture adibite al servizio Taxi destinato ai soggetti con ridotte capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo convenzionale di accessibilità,

- di cui all'art. 381 del Regolamento di attuazione del N.C.d.S., posizionato su tutti i lati del veicolo;
- f) un cartello indicante il divieto di fumare ben visibile all'interno dell'autovettura.
9. al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori;
10. essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano);
11. è consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sia all'interno che all'esterno dei veicoli adibiti al servizio Taxi, come previsto dall'art. 57 del N.C.d.S. e s.m.i., preventivamente autorizzata; la pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'interno che all'esterno del veicolo;
12. le esposizioni pubblicitarie ove previste dal c.2 l. c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di legge al fine di non disorientare gli utenti del servizio;
13. all'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile e tradotto anche nella lingua inglese, l'indirizzo, il recapito di posta elettronica ed il numero di telefono dell'Ufficio addetto alla vigilanza e ad accogliere eventuali reclami o segnalazioni.

Art. 17

Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della Licenza all'Ufficio S.U.A.P. . La comunicazione, da trasmettere entro 5 giorni dall'immatricolazione del veicolo, deve contenere:

- a) le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio Taxi;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 e s.m.i., che la nuova autovettura è stata immatricolata presso il competente U.P.D.T.T. e che la stessa è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente Regolamento;
- c) copia dell'atto che attesti la titolarità giuridica del veicolo;
- d) copia della carta di circolazione del veicolo;
- e) copia del documento di identità del dichiarante.

L'ufficio provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di aggiornamento della carta di circolazione.

Il titolare di Licenza dovrà far pervenire all'Ufficio S.U.A.P. copia della carta di circolazione del veicolo attestante l'avvenuta omologazione ad uso pubblico effettuata presso il competente U.P.D.T.T. entro 10 giorni dall'annotazione.

Art. 18

Autovetture di scorta

1. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. può concedere una o più Licenze per l'immatricolazione di veicoli di scorta per la sostituzione di un veicolo temporaneamente fermo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico o altre motivazioni che impediscono la temporanea circolazione del veicolo, per un periodo massimo di 90 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza di tale termine.
2. Le Licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in Licenze personali per l'esercizio del servizio Taxi e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale, trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle Licenze.
3. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente Regolamento, debitamente collaudate per tale servizio ed essere dotate dei contrassegni per i taxi, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della Licenza.
4. Nel caso in cui il titolare di una Licenza sia nella necessità di utilizzare la Licenza "BIS", dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente, che l'assegnerà nel rispetto dell'ordine temporale di richiesta, e dovrà circolare con entrambe le Licenze in originale e non potrà usare, direttamente o a mezzo sostituto, la propria autovettura.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. che ha rilasciato il titolo, lo stesso può sostituire il veicolo fermo con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio Taxi.
6. Alle autovetture di scorta si applicano le norme attinenti al presente Regolamento.

Art. 19

Uso proprio del veicolo

Ai sensi dell'art. 14 c. 6 del D. L.vo 19/11/1997 n. 422 è consentito l'uso proprio del veicolo adibito al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "FUORI SERVIZIO" delle dimensioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 20

Turni di servizio e acquisizione della corsa

1. Il servizio Taxi si esplica nel territorio comunale nell'arco delle ventiquattro ore; è regolato da turni ed orari stabiliti dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P., con apposita ordinanza, proposti dagli interessati, sentite le associazione di categoria.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico, individuate dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del N.C.d.S.;
 - b) mediante chiamata al servizio centralizzato ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio Taxi;
 - c) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
 - d) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al veicolo Taxi in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal N.C.d.S.
3. Nel modo indicato al comma 2, lettera b), la corsa sarà acquisita dal conducente del veicolo che, trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
4. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di apparecchiature telefoniche private e/o portatili o altri dispositivi tecnologici, se non come evoluzioni tecnologiche dei servizi centralizzati chiamate taxi, preventivamente autorizzati.
5. Allo scopo di assicurare un adeguato livello di servizio in tutte le zone del territorio urbano, tenuto conto, in particolare, della domanda stagionale estiva e dei centri di interscambio (Terminal-Bus, Stazione FF.SS., Centro Storico e Marina), si ritiene di dover individuare quale area baricentrica rispetto alle suddette esigenze la Piazza della Stazione, con un metraggio sufficiente a ospitare tutte le autovetture in servizio Taxi. Sono previste inoltre altre aree di sosta e carico nei luoghi di maggior interesse.
6. I tassisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione Comunale. È consentito scambiare il proprio turno di servizio con un altro operatore titolare di Licenza, previa comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio del servizio.
7. È obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
8. E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte.
9. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari, possono essere concessi temporanei turni speciali.

Art. 21

Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree denominate posteggi di stazionamento, a tal fine predisposte e individuate da

- apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Spettano esclusivamente all'Amministrazione Comunale l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.
 3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta agli interessati, qualora si tratti di eventi programmati.
 4. Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, in ogni caso nel pieno rispetto delle norme dettate dal N.C.d.S. e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già prenotato il servizio.
 5. E' consentito l'accesso al servizio Taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il Taxi è libero. In tal caso il titolare dovrà avvisare il servizio centralizzato, se attivo.

Art. 22

Servizi centralizzati (radio telefono) per l'acquisizione della corsa

1. La corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento esclusivamente riservate ai Taxi, fatta salva la possibilità dell'utente di fare richiesta diretta a vista al veicolo in transito come già espressamente indicato.
2. La corsa è acquisita inoltre nelle seguenti modalità:
 - a) mediante chiamata dalla centrale e /o tecnologie connesse;
 - b) mediante chiamata al telefono posto nell'area di stazionamento, o eventuale numero del servizio centralizzato;
 - c) quando l'utente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
 - d) a richiesta dell'utente.Nei modi indicati alla lettera a) e b) la corsa sarà effettuata dal Taxi primo della fila, nel modo di cui alla lettera c) l'utente potrà scegliere discrezionalmente il veicolo Taxi senza vincoli di precedenza.
3. Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato per le chiamate taxi o di altri dispositivi tecnologici idonei allo scopo e conformi alle normative in vigore, a cui debbono risultare collegati tutti i veicoli adibiti al servizio autorizzati.
4. Il servizio Taxi, attivato tramite servizio centralizzato, presuppone che la richiesta di prestazione avanzata dall'utente debba essere soddisfatta per mezzo dell'autovettura il cui impiego risulti economicamente più vantaggioso per l'utente stesso.
5. Nel caso di servizio centralizzato il risponditore deve fornire all'utente il numero del Taxi prenotato, il tempo di attesa ed ogni ulteriore informazione correlata alla richiesta di trasporto.

Art. 23

Obblighi del conducente durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il conducente del servizio Taxi ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità, in qualsiasi evenienza;
 - b) essere, durante il servizio e nelle aree di stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - c) seguire il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta dello stesso, ovvero in caso di documentabili motivi di forza maggiore;
 - d) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio in favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei Taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;
 - f) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P.;
 - g) caricare i bagagli dei viaggiatori compatibilmente con la capienza massima individuata per il veicolo;
 - h) trasportare i cani accompagnatori di non vedenti;
 - i) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti con ridotta capacità di deambulazione e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - k) comunicare entro 10 giorni all'Ufficio S.U.A.P. le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
 - l) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria e alla verniciatura, in quanto è vietata l'apposizione di calcomanie non autorizzate;
 - m) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il Taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - n) consegnare all'ufficio del settore competente qualsiasi oggetto rinvenuto all'interno del veicolo entro 24 ore dal ritrovamento del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - o) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - p) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - q) informare immediatamente il passeggero e interrompere il servizio in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa

richiesta. In tal caso, l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio, calcolato sulla tariffa vigente;

- r) rilasciare all'utente la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della Licenza, la data e il totale indicato dal tassametro, oltre all'indicazione dell'eventuale luogo di destinazione extra-comunale; dovranno inoltre essere indicati gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
 - s) tenere a bordo del veicolo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - t) esporre in modo ben visibile all'interno, nella parte posteriore del veicolo, un estratto tariffario timbrato dall'Ufficio competente, almeno in due lingue (italiano ed inglese) più in sistema braille, contenente il numero della Licenza, l'indirizzo mail e il numero telefonico dell'Ufficio del settore competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
2. È vietato altresì:
- a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi specificati nel presente regolamento;
 - b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - d) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo di piombatura;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
 - f) rifiutarsi di accettare il pagamento della tariffa tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente;
 - g) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
 - h) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i) fumare o consumare cibo durante il servizio;
 - j) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti con ridotta capacità di deambulazione;
 - k) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 24

Diritti dei conducenti del servizio

Durante l'espletamento dell'attività, i conducenti del servizio Taxi hanno diritto di:

1. rifiutare la prestazione del servizio all'utente che si presenti in evidente stato di alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente

- scorretti. In tali casi, il conducente è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante il servizio centralizzato;
2. rifiutare il trasporto di animali diversi dal cane accompagnatore di non vedenti;
 3. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 4. impedire agli utenti di consumare cibi e bevande che potrebbero danneggiare l'autovettura;
 5. rifiutare la corsa ai minori, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro sorveglianza;
 6. rifiutare di attendere l'utente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione o in condizioni di mancanza di sicurezza;
 7. rifiutare di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
 8. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche, di pulizia dell'autovettura, o pretende di fumare;
 9. rifiutare il servizio all'utente il cui atteggiamento risulti indecente o indecoroso, ovvero versi in stato di alterazione psichica e di potenziale aggressività;
 10. richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente sia stato precedentemente insolvente;
 11. rifiutare la corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 60 minuti rispetto al turno di servizio.

Art. 25

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio Taxi è fatto divieto di:

1. fumare durante il trasporto;
2. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
3. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
4. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del N.C.d.S. al riguardo;
5. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
6. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal N.C.d.S.;
7. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato più lontano dal margine della carreggiata;
8. scendere dal veicolo senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 26

Sostituzione alla guida

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, c. 1, l. a) del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito in L. 04/08/2006 n. 248, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di Licenza Taxi è contemplata secondo le modalità previste dall'art. 10, c. 1, della L. 15/01/1992 n.21 e s.m.i.. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza, previsti da questo Regolamento.
2. I minori, eredi del titolare della Licenza per il servizio Taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato; in alternativa, può essere regolato anche in base a un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, deve trasmettere, congiuntamente al sostituto alla guida individuato, comunicazione al Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. , corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con l'attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell'ufficio competente, deve essere allegata all'originale della Licenza d'esercizio e conservata a bordo del veicolo di servizio.
6. Il sostituto svolge il proprio servizio all'interno del turno assegnato al titolare della Licenza, secondo le modalità di impiego concordate con l'Amministrazione Comunale.
7. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di Licenza.

Art. 27

Collaborazione alla guida

1. I titolari di Licenza Taxi, nello svolgimento del proprio servizio, possono avvalersi del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi e previdenziali. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza, previsti da questo Regolamento.
2. La collaborazione alla guida è soggetta a previa comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. 20/01/1995 n. 9 da parte del titolare della Licenza. Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. L'ufficio S.U.A.P. rilascia nulla osta al collaboratore familiare, che deve essere allegato all'originale della Licenza d'esercizio e conservata a bordo del veicolo di servizio.
3. Il collaboratore svolge il proprio servizio all'interno del turno assegnato al titolare della Licenza, secondo le modalità di impiego concordate con l'Amministrazione Comunale.
4. La variazione o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate all'Ufficio S.U.A.P. entro 15 giorni.
5. I titolari di Licenza non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a 60

giorni; possono essere sostituiti dal collaboratore familiare presentando la relativa documentazione come sopra indicato.

Art. 28

Interruzione del trasporto

1. L'utente del servizio Taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall'autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scende dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
4. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto, il titolare di Licenza è obbligato, all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente.

Art. 29

Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il servizio Taxi è accessibile a tutti i soggetti con ridotta capacità di deambulazione.
2. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dal veicolo e per il trasporto di eventuali supporti o attrezzature loro necessari.
3. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti, necessari alla mobilità di tali soggetti è effettuato gratuitamente.
4. L'amministrazione Comunale può istituire apposito servizio Taxi per il trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con apposito organico.
5. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione o non deambulanti, che devono essere dotati di ausili prescritti dalla normativa europea vigente in materia, idonei quindi ad assicurare agli stessi la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e dei relativi dispositivi di sicurezza. Devono, inoltre, essere dotati di ancoraggio di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a Taxi. L'altezza interna delle autovettura deve essere tale da consentire all'utente, compresa la carrozzina personale, un facile accesso nell'automezzo, comodità e sicurezza di viaggio. In tal caso i veicoli devono

- esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità.
6. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio.

Art. 30

Tariffe

1. Il servizio Taxi si effettua a richiesta diretta dal trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate con delibera della giunta comunale.
2. La tariffa è a base multipla, rapportata al tempo di permanenza in vettura, alla percorrenza per il servizio urbano, a base chilometrica per il servizio extraurbano e ad eventuali servizi supplementari.
3. Nell'ambito del territorio comunale, deve essere precisato cosa debba intendersi per zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla, nonché per zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica.
4. I supplementi tariffari possono essere previsti per il servizio notturno (maggiorazione del 30% dalle ore 22:00 alle ore 06:00) e per il servizio festivo. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro.
5. L'Amministrazione Comunale può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, agevolati per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi, sentite le Associazioni di categoria.
6. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
7. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio Taxi è concordato tra l'utente e il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento anticipato della corsa di ritorno.

Art. 31

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare per il servizio.
2. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero/occupato) devono essere collegate al cassetto luminoso sulla parte superiore del veicolo.
3. Il tassametro deve essere installato conformemente alle normative vigenti, in modo

- da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione, dopo la verifica dello strumento, deve essere coperto, chiuso con una vite e sigillato con piombo ed impresso lo stemma del Comune.
4. Gli organi di vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
 5. A seguito della programmazione dei tassametri per adeguamento tariffe, guasto o sostituzione, sarà rilasciata ai titolari della Licenza apposita dichiarazione da parte del soggetto abilitato alla programmazione da cui risulta:
 - a) la data e l'ora in cui è avvenuto l'intervento sul tassametro che ha comportato la rimozione del sigillo;
 - b) in caso di adeguamento delle tariffe, gli estremi dell'atto relativo e la conformità dell'adeguamento all'atto medesimo;
 - c) che il tassametro presentato per la programmazione era regolarmente sigillato e che i sigilli sono stati tolti in tale occasione.
 6. Sarà cura dell'operatore comunicare immediatamente per scritto agli uffici comunali competenti la rimozione dei sigilli avvenuta a qualunque titolo con la richiesta di apposizione di nuovo sigillo.
 7. Il titolare della Licenza che ha fatto richiesta della nuova piombatura è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo tenendo a bordo dell'autovettura copia di tale richiesta, rimanendo a suo carico la responsabilità della conformità delle tariffe praticate all'utenza.
 8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il conducente dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione, attenendosi alle disposizioni del presente articolo.
 9. Possono essere stipulate apposite convenzioni con aziende e officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della Licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.

Art. 32

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima del termine della corsa, della circostanza devono essere informati il cliente e successivamente l'Ufficio S.U.A.P.. Restano ovviamente salve le disposizioni del N.C.d.S. in ordine alla perfetta efficienza dei dispositivi di equipaggiamento durante la circolazione del veicolo previsti dal relativo art. 79.

Art. 33

Ferie, assenze e interruzioni del servizio

1. Ogni titolare di Licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche frazionati. In base alla programmazione a turni del servizio come previsto, dovrà essere garantita sempre la presenza di almeno il 50% dei componenti. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima della data della fruizione, darne comunicazione scritta al Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P.. Qualora l'Ufficio riscontri che l'assenza possa pregiudicare l'efficienza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni altra assenza dal servizio deve essere comunicata e certificata, prima dell'inizio del servizio, all'Ufficio S.U.A.P. .
3. Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza ed altri congedi previsti dalla normativa vigente non sono conteggiati come giorni di ferie.
4. Il titolare di Licenza, in caso di assenza, ha facoltà di farsi sostituire alla guida esclusivamente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
5. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 48 ore, . all'Ufficio S.U.A.P.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dal Codice Penale e dal Nuovo Codice della Strada, tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dalla L. 24/11/1981 n. 689.
2. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, il titolare della Licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'interessato, ai sensi dell'art. 10 della L. 07/08/1990 n. 241, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'Ufficio S.U.A.P., entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.

Art. 35

Sospensione della licenza

1. La Licenza è sospesa dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. per un periodo non superiore a sei mesi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del N.C.d.S. tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
 - c) manomissione del tassametro;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo precedente;
 - e) violazione di cui agli artt. 186 e 187 del N.C.d.S., accertati in via definitiva;
 - f) violazione di ogni altro obbligo e divieto previsto da questo Regolamento.
2. La sospensione viene comunicata per opportuna conoscenza al competente U.P.D.T.T.
3. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'Ufficio del settore competente, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto.
4. A seguito di sospensione il titolo autorizzatorio deve essere riconsegnato in deposito all'Ufficio del settore competente.
5. Durante il periodo di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida o avvalersi di collaboratori.

Art. 36

Revoca della licenza

1. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. dispone la revoca della Licenza nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare della Licenza vengano a mancare i requisiti necessari per il rilascio o per il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti previsti dal presente Regolamento ;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio da parte degli eredi legittimi o mancata cessione del titolo autorizzatorio nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - d) alienazione del veicolo senza che questo sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - e) esplicita trasmissione all'Ufficio competente di dichiarazione di cessazione del servizio o di rinuncia al titolo autorizzatorio da parte del titolare;
 - f) aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio di altra Licenza da altra Amministrazione Comunale prima che siano decorsi cinque

- anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto;
- g) quando il titolare della Licenza incorra nell'arco di un quinquennio in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni. A tal fine il computo viene effettuato a partire dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è stata irrogata la prima sospensione;
 - h) per due mesi continuativi di ingiustificata sospensione del servizio, ovvero per tre mesi di interruzione dello stesso, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare.
2. La revoca viene comunicata al competente U.P.D.T.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Rinuncia alla licenza

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
2. Con la comunicazione di cessazione, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (Licenze, autorizzazioni e /o dichiarazioni di inizio attività) e i contrassegni.
3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

Art. 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione e revoca della licenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione e revoca della Licenza.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 39

Norma transitoria

I veicoli adibiti al servizio Taxi devono adeguarsi alle disposizioni del presente

Regolamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del C.C. e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta e sostituisce ed abroga ogni altra regolamentazione esistente in materia.